

Roma, 22/06/2020  
Prot. 2012/2020

Spett.le  
Commissione di Vigilanza  
sui Fondi Pensione  
Piazza Augusto Imperatore 27  
00187 - Roma

**OGGETTO: Risposta alla Consultazione del 7 maggio 2020 – Schema del “Regolamento in materia di trasparenza della politica di impegno e degli elementi della strategia di investimento azionario dei fondi pensione”.**

#### **OSSERVAZIONI**

Assofondipensione, nel ringraziare per l’opportunità di partecipare alla Consultazione pubblica in oggetto riporta di seguito, in forma sintetica, alcune osservazioni sulle tematiche affrontate nel testo.

Il “Regolamento in materia di trasparenza della politica di impegno e degli elementi della strategia di investimento azionario dei fondi pensione” disciplina i termini e le modalità delle comunicazioni al pubblico da parte degli investitori istituzionali in materia di politica di impegno e le comunicazioni al pubblico in materia di strategia di investimento azionario e di accordi con i gestori di attivi.

In primo luogo, si valuta positivamente il lavoro svolto da codesta Commissione in quanto le disposizioni presenti nel Regolamento spingono ad un maggior coinvolgimento degli investitori istituzionali nella vita delle società partecipate anche in un’ottica mirata a sostenere uno sviluppo nel rispetto dei criteri della sostenibilità economica, ambientale e sociale.

Si ritiene utile evidenziare la necessità di un raccordo tra quanto previsto dalle presenti disposizioni e quanto già contenuto nella normativa IORP II, al fine di

evitare sovrapposizioni e duplicazioni di adempimenti da parte dei fondi pensione negoziali.

Per quanto concerne i diritti di voto si specifica come le forme di previdenza complementare abbiano attuato, fino ad oggi, in via residuale, l'esercizio di tale diritto in quanto, nella loro qualità di investitori istituzionali con gestione delegata, operano definendo un'Asset Allocation Strategica lasciando ai gestori la fase relativa all'allocazione tattica delle risorse che è, de facto, più vicina all'analisi delle dinamiche economiche intraprese dalle società oggetto di interesse.

La politica di trasparenza nell'esercizio del diritto di voto è già presente nel D.lgs. 252/2005 così come è presente, nel documento sulla politica di investimento, a mente dell'articolo 6 ter e quater, la gestione dei conflitti di interesse. Tale politica, inoltre, in base anche alle nuove determinazioni della IORP II è già pubblica e disponibile a tutti.

Oltre a ciò, in tema di impatto a lungo termine delle decisioni in ottica di fattori ambientali, sociali e di governo, sempre la richiamata normativa IORP II impone ai fondi pensione di comunicare ai propri iscritti tutte le informazioni necessarie in merito compilando apposite sezioni nella Nota Informativa, nella Comunicazione Periodica e nei documenti di bilancio.

Le stesse considerazioni possono essere considerate valide in relazione alla comunicazione sulla strategia di investimento e agli accordi con i gestori. In merito a ciò si rileva come tutte queste informazioni sono già assolte dai fondi pensione in base a quanto è previsto dalla normativa di settore e per tale motivo appare fondamentale un raccordo tra le fonti.

In riferimento all'adeguamento da parte dei fondi pensione alle disposizioni previste dal presente Regolamento, si suggerisce all'Organo di Vigilanza un approccio che sia

orientato ad una elevata flessibilità, che tenga conto della complessità degli adempimenti da adottare e del conseguente impatto operativo sui fondi pensione derivante dalla implementazione di tutte le attività necessarie al rispetto della normativa, anche in funzione delle sanzioni previste dall'articolo 193-bis.1. del TUF. Un meccanismo di adeguamento alle disposizioni, graduale e flessibile, consentirebbe inoltre ai fondi pensione di elaborare, con il supporto dell'Associazione di categoria, un codice di autodisciplina che tenga conto di tutti gli elementi contenuti nel Regolamento in materia di trasparenza della politica di impegno, e di stabilire come rendere disponibili le informazioni richieste e la eventuale comunicazione delle motivazioni a supporto della scelta di non adempiere (explain).

#### **Sanzioni previste dall'art. 193-bis comma 1 del TUF**

Si ritiene che la proposta di assoggettare a sanzione debba derivare dall'assenza delle informazioni/motivazioni richieste.

#### **Art. 4 comma 2**

In merito alla pubblicazione della politica di impegno e le successive modifiche si propone di ampliare il termine da quindici a sessanta giorni dalla relativa adozione da parte dell'organo amministrativo.

#### **Art. 4 comma 5**

In coerenza con quanto previsto dall'articolo 124-quinquies, comma 6, del TUF, i soggetti di cui all'articolo 3, che danno attuazione alla politica di impegno con riferimento all'esercizio del diritto di voto mediante gestori di attivi, indicano

secondo le modalità e i termini di cui al presente articolo, dove i gestori di attivi hanno reso pubbliche le informazioni riguardanti il voto.

Si ritiene che i fondi pensione, nel caso in cui deleghino l'esercizio del diritto di voto ai gestori, debbano assicurarsi che la politica attuata dai gestori sia coerente con le indicazioni concordate e indicare dove questi ultimi hanno reso pubbliche le informazioni riguardanti il voto. In coerenza con il principio di trasparenza, tale reportistica potrebbe poi essere resa disponibile dal fondo pensione sul proprio sito web.

#### **Art. 6 (Norma transitoria)**

1. In sede di prima applicazione del presente Regolamento, le pubblicazioni previste dall'articolo 4, commi 1 e 4, e dall'articolo 5 sono effettuate entro il 31 dicembre 2020, mentre la pubblicazione delle informazioni previste dall'articolo 4, comma 3, è effettuata entro la data di approvazione dei bilanci e dei rendiconti relativi all'anno 2020.

L'art. 6 prevede che le informazioni relative alle modalità di attuazione della politica di impegno siano pubblicate entro la data di approvazione dei bilanci e dei rendiconti relativi all'anno 2020.

In considerazione della scadenza entro la quale i fondi pensione dovranno elaborare la politica di impegno, (31.12.2020), si propone di valutare l'opportunità di differire l'entrata in vigore degli obblighi di reportistica, posticipandoli al 2022, entro la data di approvazione dei bilanci e dei rendiconti relativi all'anno 2021. In tal caso il l'attività di reporting sarebbe effettuata con riferimento a un intero esercizio.



associazione dei fondi pensione negoziali

Grati per l'attenzione, rimaniamo a disposizione per qualsiasi dettaglio o chiarimento che si rendesse necessario in ordine a quanto sopra.

Distinti saluti

Il Presidente

Il Vice Presidente